

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro I - Dei reati in generale Titolo VI - Della estinzione del reato e della pena

Art. 158 Decorrenza del termine della prescrizione.

1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione [c.p. 557]; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole [c.p. 56]; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

2. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione [c.p. 44], il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela [c.p. 120], istanza [c.p. 130] o richiesta [c.p. 127; c.p.p. 342], il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

3. Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.